



COMUNE DI NURAMINIS
PROVINCIA DI CAGLIARI
Ufficio Polizia Municipale

Ordinanza n. 2 del 19.01.2017

Prot. n. 417
Del 19.01.2017

Oggetto: Istituzione temporanea della totale chiusura della Via Regina Margherita (tratto dal civ. 37 all'intersezione con la via Repubblica), e della via Chiesa (tratto dal civ. 11 all'intersezione con la via Regina Margherita), per lavori di messa in sicurezza dall'abitazione posta in via Regina Margherita n. 12, per il giorno 23.01.2017.

Il Responsabile Area 1

Vista l'istanza inoltrata al prot. gen. le dell'Ente in data 18.01.2017 ed acquisita al n. 372 dal sig. Zonca Paolo (nato a Nuraminis il 07.02.1960 ed ivi residente in via San Nicolò n. 42) in qualità di Responsabile della Ditta Giennea Costruzioni S.N.C. (con sede legale a Nuraminis, in via San Nicolò, n. 42, C.F./P.Iva 03284480922) esecutrice dei lavori presso l'immobile sito in via Regina Margherita n. 12 di proprietà di Vaquer Paola Maria (nata a Nuraminis il 04.11.1940 e residente a Pula in via di Nettuno Loc. Santa Margherita, n. 1), distinto catastalmente al Fg. 22, Mapp. 2254, con la quale si chiede la chiusura totale della Via Regina Margherita (tratto dal civico 37 all'intersezione con la via Repubblica), e della via Chiesa (tratto dal civ. 11 all'intersezione con la via Regina Margherita) per area temporanea di cantiere, causa lavori di messa in sicurezza del fabbricato summenzionato;

Vista la comunicazione di inizio lavori presentata dalla Sig.ra Vaquer Paola Maria, sopra meglio generalizzata, presentata al protocollo generale dell'Ente in data 18.01.2017 ed acquisita al n. 386;

Rilevato che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra sarà necessario occupare totalmente la sede stradale della via Regina Margherita in corrispondenza dell'immobile situato al civ. 12;

Tenuto conto delle caratteristiche geometriche e strutturali delle vie suddette e limitrofe, delle esigenze di circolazione delle stesse;

Vista la segnaletica esistente nella Via Regina Margherita e nella via Chiesa nei tratti sopra citati;

Visti gli articoli 5, 7, 20, 21, 26 del decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della strada e successive modificazioni;

Visti gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 del Decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Nuovo ordinamento degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 (G.U. n°226 del 26/09/2002) ed in applicazione del medesimo;

Preso atto che per motivi di sicurezza pubblica e di interesse pubblico, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario disciplinare la viabilità della strada comunale suddetta;

Ritenuto allo scopo di dover regolamentare la circolazione lungo la Via precitata per far in modo che la medesima e il transito pedonale possano scorrere in assoluta sicurezza;

Richiamati:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 08.10.2015 con la quale si provvede alla riorganizzazione dell'Ente, ossia alla rideterminazione dell'Organigramma/Macrostruttura, nella quale il servizio di Polizia Locale fa capo al Responsabile dell'Area 1;
- il decreto sindacale n. 8 del 30.12.2016 che conferisce la Responsabilità dell'Area 1 alla sottoscritta Simbula Anna;

Ordina

l'istituzione temporanea della chiusura della Via Regina Margherita, tratto dal civico 37 all'intersezione con la Via Repubblica e della via Chiesa (intersezione dal civ. 11 alla via Regina

Margherita) nel giorno 23.01.2017 dalle ore 08:00 alle ore 17:00, per lavori di messa in sicurezza presso il fabbricato posto in via Regina Margherita al civico 12.

Dispone

Che la ditta esecutrice dei lavori, nella persona del responsabile del cantiere si occupi della corretta attuazione dell'ordinanza, in particolare della posa della segnaletica e di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale, che osservi le seguenti prescrizioni:

- 1. garantire il transito pedonale in totale sicurezza;**
- 2. isolare l'area dei lavori mediante posizionamento di barriere orizzontali di tipo normale o di tipo direzionale o con elementi idonei di pari efficacia purché approvati dal vigente Codice della Strada;**
- 3. posizionare segnaletica verticale di cantiere nonché segnaletica luminosa notturna come da regolamento del Codice della Strada da mantenersi in costante efficienza a cura dell'impresa operante;**
- 4. provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente e a coprire i segnali preesistenti eventualmente in contrasto con la nuova regolamentazione; al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica vigente in loco;**
- 5. attuare tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del Codice della Strada e relativi articoli del regolamento di esecuzione), integrata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 (G.U. 26.09.2002);**
- 6. assicurare la visibilità delle persone che operano nel cantiere sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti;**
- 7. in caso di sopravvenute variazioni alla presente ordinanza comunicarle per iscritto almeno 48 ore prima all'ufficio Polizia Municipale.**

In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente ordinanza , potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Comunale rimane completamente esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, per tutta la durata dei lavori.

Dispone inoltre

- **Gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della sorveglianza, al fine di garantire l'esatta esecuzione della presente ordinanza;**
- **E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;**
- **Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n 241, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale;**
- **Sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art 37 comma 3 del Codice della strada, può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, al Ministero dei Lavori pubblici con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Nuovo Codice della Strada;**
- **Il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241.**

Dispone inoltre

Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito comunale e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente ;

Che venga notificata:

- **alla locale Stazione Carabinieri di Nuraminis,**
- **all'Ufficio Tecnico Comunale**
- **all'Ufficio Polizia Municipale**
- **al richiedente Sig. Zonca Paolo,**
- **alla Sig.ra Vaquer Paola Maria.**

Nuraminis, li 19.01.2017

Il Responsabile Area1

Anna Simbula